Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 21 aprile 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Puglia

Regione Sardegna

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 5 aprile 1978, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. José Manuel Rivas Sacconi il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Colombia a Roma.

(3129)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1161.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Ancona.

N. 1161. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Ancona, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e per geometri « Benincasa » di Ancona, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1162.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Massa.

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Massa (Massa-Carrara), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Toniolo » di Massa, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1163.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Pisa.

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Pisa, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri «Pacinotti» di Pisa, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1164.**

Istituzione di un istituto tecnico agrario in Torino.

N. 1164. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Torino, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico agrario e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1165.**

Istituzione di un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Varese.

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Varese, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1166.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e per geometri in Cologno Monzese.

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Cologno Monzese (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1167.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e per geometri in Parabiago.

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Parabiago (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1168.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Torino (ottavo istituto).

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro. viene istituito in Torino, a decorrere dal 1° ottobre 1976, l'ottavo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1978
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1978, n. **115.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'università di Bari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto processuale civile I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, adottate il giorno 8 aprile 1975 e 11 novembre 1977, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto processuale civile I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1495 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Guido Corsi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto processuale civile I della medesima facoltà dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, è attribuito, unitamente al titolare dott. Guido Corsi, alla cattedra di diritto processuale civile I della stessa facoltà dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 202

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Luigi Barca e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica oculistica *B* della stessa facoltà dell'Università di Firenze;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Barca, alla cattedra di clinica oculistica *B* della stessa facoltà dell'Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1978, n. **116**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste alla medesima facoltà dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, adottate rispettivamente il 21 settembre 1977 e 1° dicembre 1977, con le quali si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di clinica oculistica *B* della stessa facoltà al fine di consentire una serie di ricerche di elevato interesse scientifico e sociale;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste, adottata l'8 novembre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica oculistica *B* della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze;

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Riconoscimento delle caratteristiche di autostrada al raccordo tra l'autostrada Napoli-Bari e la città di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano nuove costruzioni stradali ed autostradali e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativa alla realizzazione dei raccordi per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati, nonché alle modalità per il loro riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1968 emanato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e concernente le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati;

Considerato che l'A.N.A.S. ha provveduto alla costruzione del raccordo fra l'autostrada Napoli-Bari e la città di Benevento con origine al casello di Benevento dell'autostrada Napoli-Bari e termine all'innesto della strada statale n. 7 presso Benevento, della lunghezza complessiva di km 12 + 74,5;

che il raccordo in parola presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Vista la nota 45631 del 9 dicembre 1972, con la quale il compartimento della viabilità di Napoli ha proposto il riconoscimento come autostrada del citato raccordo;

Visto il voto n. 543 del 23 maggio 1973, con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine a detto riconoscimento:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il raccordo tra l'autostrada Napoli-Bari e la città di Benevento con origine al casello di Benevento dell'autostrada Napoli-Bari e termine all'innesto della strada statale n. 7 presso Benevento, della lunghezza complessiva di km 12 + 745, è riconosciuto come autostrada con la denominazione di: « Raccordo autostradale tra l'autostrada Napoli-Bari e la città di Benevento ».

Art. 2.

Al predetto « Raccordo autostradale tra l'autostrada Napoli-Bari e la città di Benevento » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e del decreto ministeriale 1° aprile 1968 emanato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Al raccordo stesso vengono altresì estese le disposizioni relative al divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo il tracciato contenute nel citato art. 9 della legge n. 729/61 nonché quelle relative al divieto di accessi di cui all'art. 2 del vigente codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1978
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 183

(2890)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Ipauçu, Jahù, Piracicaba, Sao Carlos, Taquaretinga, Bagé, Livramento, Santa Vitoria do Palmar e Uruguaiana (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 19 maggio 1953, con il quale veniva istituita in Ipauçu (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Jahù (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Piracicaba (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Sao Carlos (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Taquaretinga (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 15 maggio 1953, con il quale veniva istituita in Bagé (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Livramento (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Santa Vitoria do Palmar (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Uruguaiana (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le agenzie consolari di 2ª categoria qui di seguito elencate sono soppresse:

agenzia consolare in Ipauçu (Brasile);
agenzia consolare in Jahù (Brasile);
agenzia consolare in Piracicaba (Brasile);
agenzia consolare in Sao Carlos (Brasile);
agenzia consolare in Taquaretinga (Brasile);
agenzia consolare in Bagé (Brasile);
agenzia consolare in Livramento (Brasile);
agenzia consolare in Santa Vitoria do Palmar (Brasile);
agenzia consolare in Uruguaiana (Brasile).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1978
Registro n. 447 Esteri, foglio n. 152

(3037)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale per l'Emilia-Romagna della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, con il quale si è fissato il criterio di attribuire le funzioni di commissario liquidatore agli attuali commissari straordinari della cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle relative sezioni distrettuali;

Considerato che l'ing. Francesco Del Rio, commissario straordinario della sezione distrettuale dell'Emilia-Romagna ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario liquidatore della sezione distrettuale dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sergio Simoni è nominato commissario liquidatore della sezione distrettuale per l'Emilia-Romagna dalla cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere, ai sensi dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2755)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Revoca alla S.p.a. Magazzini frigoriferi genovesi, in Genova-Porto, dell'autorizzazione all'esercizio del magazzino generale sito nella stessa località.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1959, con il quale la S.p.a. Magazzini frigoriferi genovesi, con sede in Genova-Porto, calata Gadda, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci estere, utilizzando allo scopo il proprio stabilimento denominato « Andrea Zanchi », sito in Genova-Porto, calata Gadda;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1967, con il quale la S.p.a. Magazzini frigoriferi genovesi, è stata autorizzata a ricevere in deposito anche merci nazionali e nazionalizzate nel magazzino generale di cui al capoverso precedente;

Vista l'istanza in data 27 settembre 1977, con la quale la società in parola ha chiesto la revoca delle suddette autorizzazioni;

Vista la deliberazione n. 436 del 22 novembre 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate alla S.p.a Magazzini frigoriferi genovesi le autorizzazioni ad esercitare il magazzino generale sito in Genova-Porto, calata Gadda, concesse con i decreti ministeriali 4 febbraio 1959 e 30 giugno 1967 di cui alle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro delle finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(3115)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1978.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1978.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulata con deliberazione n. 549 del 6 dicembre 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1978 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Guarducci dott. Carlo;
2) Redi ing. Paolo;
3) Celesti dott. Corradino;
4) Faraoni Franco;
5) Trentanove Enrico.

Membri supplenti:

1) Balboni Vieri;
2) Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2578)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1978.

Esclusione degli impianti nucleari dall'applicazione delle norme riguardanti il controllo sulla combustione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Visto l'art. 80 del regio decreto n. 824 sopraindicato, che dà facoltà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di escludere dall'applicazione delle norme contenute nel titolo II del regio decreto medesimo apparecchi e impianti, sentito il consiglio tecnico dell'Associazione per il controllo sulla combustione;

Tenuto conto delle intrinseche difformità tecniche tra la « combustione » nucleare e quella tradizionale nonché tra il rendimento dei cicli termici associati alle centrali nucleari e quello delle centrali convenzionali;

Tenuto conto altresì che il controllo sulla sicurezza nucleare e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni è esercitato dal Comitato nazionale per la energia nucleare per gli impianti di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, gli impianti nucleari di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono esclusi dall'applicazione delle norme riguardanti il controllo sulla combustione, contenute nel titolo II del medesimo regio decreto n. 824.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3114)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, il tutto in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

tariffa 5, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 5946 del 29 agosto 1967 e n. 10128 del 6 maggio 1976);

tariffa 5J, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 5946 del 29 agosto 1967 e n. 10128 del 6 maggio 1976);

tariffa 5A, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 6131 del 20 febbraio 1968 e n. 10128 del 6 maggio 1976);

Tariffa 5AJ, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 6131 del 20 febbraio 1968 e n. 10128 del 6 maggio 1976);

condizioni particolari di polizza relative alle tariffe 13 RIV (T.B.) e 13 DIN (sostitutive delle analoghe autorizzate con decreto ministeriale n. 11017 del 4 novembre 1977).

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3308)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Stagno di Cabras », per effetto della convenzione internazionale relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Visto che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione precitata, ed in base ai suddetti criteri, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5, di tale convenzione, le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Stagno di Cabras »:

a) è uno stagno utilizzato come peschiera, in comunicazione col mare attraverso un canale, circondato da canneti molto estesi specialmente nelle parti sud-ovest, nord ed est, e contornato anche da piccoli acquitrini e stagni temporanei, caratterizzati da vegetazione di Salicornia spec.;

b) che tale zona umida, secondo le indagini condotte da numerosi ornitologi, ed in particolare da H. Schenk:

ha ospitato e può ospitare più di 10.000 anatre;

ha ospitato ed ospita regolarmente più dell'1% della corrente migratrice o della popolazione biogeografica delle seguenti specie: Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Codone (Anas acuta), Fischione turco (Netta rufina), Moriglione (Aythya Ferina);

ha ospitato ed ospita un numero di coppie di Pollo sultano (Porphirio porphirio) variabile tra le 20 e le 30 ed alcuni individui di Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), specie entrambe minacciate di estinzione;

c) assolve un ruolo importante nella propria regione come habitat di piante e di animali di importanza scientifica ed economica;

d) è un esempio molto rappresentativo di una comunità idrodipendente caratteristica della propria regione biogeografica;

e) è in grado di essere conservata e gestita sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Sardegna con nota dell'assessorato per la difesa dell'ambiente n. 15465 del 14 ottobre 1977, trasmesso con prot. del 24 ottobre 1977, n. 01791/14.1.17/Gab., del rappresentante del Governo nella regione Sardegna;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 4;

Decreta:

La zona umida denominata « Stagno di Cabras » in comune di Riola Sarda e Cabras (provincie di Oristano, regione Sardegna) è dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie da Ha 3575 circa.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

Stagno di Cabras
e territori limitrofi

Sup. Ha 3.575 c.ca

Com. : Riola Sardo
Cabras

Prov. : Oristano

Reg. : Sardegna

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1978.

Sostituzione del presidente del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1978, con il quale il dirigente generale, dott. Guido Fucito, è stato preposto alla Direzione generale degli affari generali e del personale;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1978, con il quale il dirigente generale, dott. Alfiero Ghelardini, è stato preposto alla Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 31 marzo 1971, di dover nominare presidente del comitato in questione il dott. Alfiero Ghelardini in sostituzione del dott. Guido Fucito;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alfiero Ghelardini è nominato presidente del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane in sostituzione del dott. Guido Fucito.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il Ministro: OSSOLA

(3132)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Integrazioni nella composizione del comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Ugo Foscolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1978 che costituisce un comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Ugo Foscolo;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione di detto comitato e di apportare modifiche alla giunta esecutiva in conseguenza degli impegni di alcuni dei suoi membri;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giovanni Spadolini, quale presidente della casa editrice Le Monnier incaricata della edizione nazionale delle opere di Ugo Foscolo, è chiamato a far parte del comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Ugo Foscolo.

Art. 2.

La composizione della giunta esecutiva è così integrata:

Romagnoli prof. Sergio;
Varese prof. Claudio.

Il prof. Lanfranco Caretti cessa, a sua richiesta, di far parte della giunta esecutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: PEDINI

(2943)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Competenza per materia del titolare dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Douai (Francia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 20 luglio 1970, con il quale veniva stabilita la competenza per materia del titolare dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Douai (Francia);

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Douai (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

rilascio di certificati di esistenza in vita;

rilascio di credenziali di viaggio e documenti inerenti;

vidimazione di passaporti e rilascio di documenti relativi al rimpatrio definitivo di connazionali;

rinnovo di passaporti nazionali ed iscrizione nel passaporto dei figli del titolare minori degli anni 16;

rilascio di permessi temporanei di rientro in Italia a connazionali soggetti ad obblighi di leva in possesso di dispensa dal servizio militare in tempo di pace.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dal consolato d'Italia in Lilla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: FORLANI

(3130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di economia politica (base), di istituzioni di diritto pubblico (base), di storia economica (base), di merceologia, di diritto del lavoro e di economia e politica agraria (base) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia politica (base);
2) istituzioni di diritto pubblico (base);
3) storia economica (base);
4) merceologia;
5) diritto del lavoro;
6) economia e politica agraria (base),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3173)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3175)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana presso l'Istituto universitario di Bergamo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di Bergamo è vacante la cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura l'Istituto intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente dell'Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3239)

Vacanza della cattedra di storia del teatro e dello spettacolo presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia del teatro e dello spettacolo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3176)

Vacanza delle cattedre di storia del diritto italiano e di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia del diritto italiano;
2) diritto tributario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3174)

Vacanza di una cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma è vacante una cattedra di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3177)

Vacanza di una cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante una cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3240)

Autorizzazione all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Campobasso ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Campobasso 25 settembre 1974, n. 5511, l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Campobasso è stato autorizzato ad accettare il legato « R. Campolieti » per l'importo di L. 18.600.000.

(3178)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Opicina

Con decreto aziendale 22 febbraio 1978 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di circa mq 932 sito lungo la strada statale n. 202 « Triestina » identificato nei registri catastali del comune censuario di Opicina (Trieste), foglio di mappa n. 20, particella n. 1133/1 (mq 730), n. 1133/2 (mq 147) e n. 1131/3 (mq 55).

(3314)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 18 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	860,55	860,55	860,50	860,55	860,50	857,30	860,45	860,55	860,55	860,50
Dollaro canadese	753,20	753,20	753,70	753,20	753,30	747,10	753,10	753,20	753,20	753,20
Franco svizzero	449,12	449,12	449,50	449,12	449,50	452,30	449,22	449,12	449,12	449 —
Corona danese	152,74	152,74	152,60	152,74	152,70	152,50	152,75	152,74	152,74	152,72
Corona norvegese	159,93	159,93	159,70	159,93	159,90	160 —	159,95	159,93	159,93	159,95
Corona svedese	187,15	187,15	187,10	187,15	187 —	185,90	187,07	187,15	187,15	187,10
Fiorino olandese	393,44	393,44	393,10	393,44	393,50	392,50	393,33	393,44	393,44	393,05
Franco belga	26,98	26,98	26,98	26,98	27 —	26,60	26,975	26,98	26,98	26,92
Franco francese	186,97	186,97	187,10	186,97	187 —	187,30	187,03	186,97	186,97	186,98
Lira sterlina	1587,50	1587,50	1587,50	1587,50	1586,50	1587 —	1586,50	1587,50	1587,50	1587,20
Marco germanico	419,17	419,17	419,30	419,17	419,55	419,60	419,37	419,17	419,17	419,06
Scellino austriaco	58,24	58,24	58,35	58,24	58,33	58,35	58,33	58,24	58,24	58,26
Escudo portoghese	20,75	20,75	20,75	20,75	20,81	20,60	20,73	20,75	20,75	20,75
Peseta spagnola	10,7470	10,7470	10,75	10,7470	10,74	10,60	10,748	10,7470	10,7470	10,80
Yen giapponese	3,87	3,87	3,88	3,87	3,86	3,80	3,87	3,87	3,87	3,87

Media dei titoli del 18 aprile 1978

Rendita 5 % 1935	72,575
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,10
» 5 % (Ricostruzione)	97 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,80
» 5 % (Beni esteri)	96,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,675
» 5,50 % » » 1968-83	83,10
» 5,50 % » » 1969-84	79,45
» 6 % » » 1970-85	79,80
» 6 % » » 1971-86	76,75
» 6 % » » 1972-87	74,80
» 9 % » » 1975-90	83,30
» 9 % » » 1976-91	82,50
» 10 % » » 1977-92	89,75
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	102,05
» » » » 1-10-1979	101,375
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	95,95
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97 —
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,325
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	89,80
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,425
» » » 10 % 1- 1-1981	94,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,25
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1978

Dollaro USA	860,50
Dollaro canadese	753,15
Franco svizzero	449,17
Corona danese	152,745
Corona norvegese	159,94
Corona svedese	187,11
Fiorino olandese	393,385
Franco belga	26,977
Franco francese	187 —
Lira sterlina	1587 —
Marco germanico	419,27
Scellino austriaco	58,285
Escudo portoghese	20,74
Peseta spagnola	10,747
Yen giapponese	3,87

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di novantasei allievi ufficiali di complemento laureati dell'Aeronautica militare - 1° concorso 1978.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;

Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi e ruoli, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici .	posti 3
Corpo di commissariato, ruolo commissariato	» 3
Corpo sanitario aeronautico	» 90

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo e ruolo richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a metri 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici: della laurea in chimica o, in chimica industriale;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato: della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo sanitario aeronautico: della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero. L'idoneità fisica e attitudinale al servizio, di cui alla predetta lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie di: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, sempreché gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 1.500 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle predette domande, compilate secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure, certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo e il ruolo, cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo e ruolo, cui non possono essere ammessi, saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo e ruolo in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione di graduatorie, distinte per ogni Corpo e ruolo, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati e successivamente, sulla base dei punteggi riportati in sede di visita fisio-psico-attitudinale, alla formazione delle graduatorie definitive.

Tali graduatorie definitive, condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue: in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata, come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 6,6 punti per laurea conseguita con 66/110 e 11 punti per laurea conseguita con 110/110;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,20 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

3) 0,40 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

4) 0,20 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) da 0,10 a 0,30 punti, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione in medicina e chirurgia).

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

I giovani invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi, che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministro della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che, pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizio dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento.

Coloro che rivestano grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al concorso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro *trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di* decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbbligo, di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 25 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1978
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 170

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 1500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione -
Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . numero codice postale . . . chiede di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . . ruolo (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o istituto di . . . . . . nell'anno (5) . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) (o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale (6) il . . . . . .);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):
1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc. . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo e ruolo ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo e ruolo secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazioni di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio, di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare — in carta semplice — copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.
I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola dell'Aeronautica militare di Firenze nel mese di settembre 1978.
La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivo avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(3189)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo tecnologico-meccanico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 50 del 10 dicembre 1977 (data di pubblicazione 1° marzo 1978), è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977, registro n. 43 Difesa, foglio n. 397, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo tecnologico-meccanico.

(3275)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 50 del 10 dicembre 1977 (data di pubblicazione 1° marzo 1978) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977, registro n. 44 Difesa, foglio n. 30, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente, nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica.

(3274)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale per la cattedra di meccanica razionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 50 del 10 dicembre 1977 (data di pubblicazione 1° marzo 1978) è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977, registro n. 44 Difesa, foglio n. 31, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale per la cattedra di meccanica razionale.

(3273)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione dagli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pediatria in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata

di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Galdi Raffaele, nato a Roma il 1° dicembre 1922;

Loscialpo Ramundo Domenico, nato a Amendolara il 27 febbraio 1928;

Varga Attila, nato a Budapest il 3 settembre 1934;

Vettore Enrico, nato a Casoria il 22 luglio 1936.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Alcaro Pasquale, nato a Napoli il 6 maggio 1933;
Alù Carlo, nato a Saliceto il 7 ottobre 1928;
Bianchi Luigi, nato a Catania il 6 maggio 1917;
Biasini Giancarlo, nato a Cesena il 18 luglio 1930;
Biondi Alessandro, nato a San Giovanni Valdarno il 15 maggio 1927;
Biscatti Giuliano, nato a Foligno il 20 novembre 1934;
Caivani Mario, nato a Boiano il 31 maggio 1927;
Cimaglia Alvaro, nato a Vieste il 30 gennaio 1925;
Comisi Arturo, nato a Vittoria il 6 settembre 1930;
Conca Giuseppe, nato a Milano il 16 aprile 1926;
Concolino Bernardo, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1930;
Cremoncini Roberto, nato a Firenze il 17 novembre 1926;
Dardi Guido, nato a Trieste il 18 dicembre 1929;
Di Bella Maria, nata a Catania il 27 luglio 1923;
Di Marco Angelo, nato a Giungano il 22 ottobre 1926;
Disertori Adalberto, nato a Padova il 16 febbraio 1921;
Ferrari Pier Luigi, nato a Padova il 9 giugno 1929;
Forti Michele, nato a Folignano il 9 giugno 1927;
Giannini Valerio, nato a Roma l'8 ottobre 1935;
Gualtieri Gualtiero, nato a Pratola Peligna il 2 ottobre 1921;
La Notte Giacinto, nato a Bari il 2 aprile 1935;
La Paglia Pietro, nato a Calascibetta il 13 maggio 1930;
Lombardo Giuseppe, nato a Catania il 4 luglio 1926;
Longo Alberto, nato a Verona il 31 ottobre 1929;
Manfredi Giorgio, nato ad Oriolo il 1° gennaio 1931;
Martucci Enrico, nato a Napoli l'8 febbraio 1928;
Minicuci Paolo, nato a Napoli il 16 giugno 1934;
Morelli Antonino, nato a Carlentini il 16 ottobre 1922;
Moro Fausto, nato a Noto l'8 gennaio 1930;
Onorante Filippo, nato a Catania l'11 aprile 1926;
Panizza Gianfranco, nato a Conegliano il 4 giugno 1926;
Sangiorgi Alessandro, nato a Milano il 29 agosto 1925;
Scaravelli Carlo, nato a Reggiolo il 19 dicembre 1932;
Vannucci Cosimo, nato a Istambul (Turchia) il 17 febbraio 1930.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Mancuso Giuseppe, nato a Leonforte il 1° gennaio 1926;
Rossi Gaetano, nato a Modena il 6 novembre 1929;
Schiavone Edio Felice, nato a Torremaggiore l'8 settembre 1927;
Ventimiglia Giuseppe, nato ad Altavilla Milicia il 20 giugno 1934;
Zanasi Remo, nato a Vignola il 16 aprile 1931.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

Il Ministro: Anselmi

(3323)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Stralcio del posto vacante nel comune di Civitanova Marche dal concorso a posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata.

Il medico provinciale rende noto che con decreto 21 marzo 1978, pari numero, è stato stralciato dal bando di concorso a posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1976 di cui al precedente decreto n. 1488 del 29 marzo 1977, il posto di medico condotto presso il comune di Civitanova Marche.

(3232)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia medica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(1424/S)

OSPEDALE « SS. GONFALONE » DI MONTEROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di anestesiologia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesiologia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma).

(1426/S)

OSPEDALE « BARBERINI » DI CREVALCORE

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Crevalcore (Bologna).

(1420/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione urologica;

un posto di aiuto della quinta divisione geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(1427/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio, sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio, sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(1425/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto di pediatria addetto al servizio di neonatalogia;

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto della divisione oculistica;

due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente della clinica odontoiatrica;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

I vincitori del concorso dovranno dichiarare la loro disponibilità ad essere utilizzati presso altri centri ospedalieri o nei presidi sanitari del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1440/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo sezione di radioterapia;

un posto di aiuto capo servizio e un posto di aiuto di neurologia della sezione di neurologia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di fisiopatologia respiratoria;

cinque posti di assistente di ematologia;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;

cinque posti di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torino.

(1433/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neurologia (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torino.

(1434/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1432/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(1422/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di primario del servizio di diagnostica policardiografica con annessa U.C.C.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di diagnostica policardiografica con annessa U.C.C.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(1419/S)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1418/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ENNA

Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dl quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(1438/S)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(1421/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(1429/S)

OSPEDALE «SIMIANI» DI LOIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(1423/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI MARINO

Concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(1435/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. 49.

Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 173 *del* 17 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati ed in genere di tutti gli organi collegiali operanti nell'ambito dei servizi tecnici, amministrativi, di programmazione, di coordinamento e di controllo della regione Emilia-Romagna, la cui costituzione e composizione sia regolata con atto formale, viene corrisposto il compenso di L. 15.000 al lordo delle ritenute di legge per seduta di ogni singola commissione.

Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nella giornata solare anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati ai fini per i quali l'organo è costituito.

Non compete alcun compenso ai collaboratori regionali, anche se assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 61 dello statuto e a quelli, dipendenti da altre amministrazioni, che prestino servizio presso uffici regionali in posizioni di comando, salvo eventualmente il compenso per prestazioni straordinarie nei limiti fissati dalla normativa generale e particolare applicabile nei singoli casi e comunque entro il massimo stabilito dall'art. 36 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Art. 2.

Il compenso previsto nell'art. 1 viene di norma corrisposto direttamente all'interessato.

Per i componenti che siano lavoratori dipendenti da altri enti pubblici viene chiesto preventivamente il benestare all'amministrazione di appartenenza. Nel caso che l'interessato non possa, per proprio vincolo contrattuale, percepire il compenso, questo può essere versato al datore di lavoro.

Art. 3.

Agli stessi componenti delle commissioni o comitati indicati nell'art. 1, è corrisposto, nel caso che la partecipazione ai lavori imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori della località di abituale dimora o della sede di servizio, un rimborso forfettizzato di spese vive, escluse quelle di viaggio, nella seguente misura per ciascuna giornata di partecipazione ai lavori:

L. 5000 per missioni effettuate fuori dal comune, ma nell'ambito della provincia, in località distanti oltre 30 chilometri dalla località di abituale dimora o da quella di servizio;

L. 10.000 per missioni effettuate fuori della provincia, ma all'interno della Regione;

L. 20.000 per missioni effettuate da e per località poste fuori Regione.

Vengono inoltre rimborsate le spese relative a viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea a presentazione dei relativi biglietti. Nel caso che di questi venga dichiarato lo smarrimento, il rimborso verrà commisurato al costo di un biglietto ferroviario di prima classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora o la sede di servizio e quella di missione.

Per i viaggi compiuti con autovettura propria viene effettuato un rimborso forfettario pari a quello fissato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e sue eventuali variazioni ed in misura comunque non inferiore a 75 lire per chilometro. Il pagamento dei rimborsi sopra indicati è soggetto alle condizioni precisate nell'art. 2.

Per il computo delle distanze, valgono le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Il trattamento di rimborso spese previsto nel primo articolo non si estende ai collaboratori regionali indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, per i quali rimane valida la normativa generale e particolare loro applicabile.

Lo stesso trattamento non è cumulabile con altri trattamenti di missione da chiunque corrisposti compreso quello spettante ad analogo titolo ai membri del consiglio regionale, della giunta regionale e ai rispettivi presidenti per le sedute degli organi deliberanti della Regione e delle commissioni consiliari.

Art. 4.

La presente legge verrà applicata indistintamente a tutti i comitati o commissioni indicati nell'art. 1 a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Dalla stessa data devono intendersi revocate le normative particolari adottate con atto deliberativo e devono intendersi abrogate tutte le norme di legge regionale in materia di compensi e rimborsi spese corrisposti per seduta, nonchè di indennità di missione ai componenti degli stessi comitati o commissioni.

E' altresì applicabile con effetto retroattivo a quegli organi collegiali per i quali non sia stata emanata una normativa particolare relativamente alla materia regolata dalla presente legge. In questo caso il compenso indicato al precedente art. 1 viene corrisposto nella misura ridotta di L. 10.000 per seduta, mentre i rimborsi forfettari previsti dal primo comma dell'art. 3, vengono corrisposti nella misura rispettivamente di L. 4000, L. 8000 e L. 15.000 per ciascuna giornata di partecipazione ai lavori.

Art. 5.

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa, uno per ciascuna delle sezioni dipartimentali in cui è suddiviso lo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Per l'esercizio 1977, agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'utilizzazione degli stanziamenti sui seguenti capitoli del bilancio di previsione del 1977:

Cap. 02100	L. 10.000.000
Cap. 07100	» 30.000.000
Cap. 18100	» 10.000.000
Cap. 30100	» 60.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 dicembre 1977

CAVINA

(1713)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1978, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 7 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ai sensi dello art. 22, quarto comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-

Romagna» ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge, e comunque non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977, così come modificato dai provvedimenti di variazione sino ad oggi succedutisi, in ragione di un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 gennaio 1978

TURCI

(1714)

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 2.

Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 13 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale

Tutti i comuni non compresi fra quelli esonerati in tutto o in parte con apposito elenco, approvato dal consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono obbligati ad attuare i propri strumenti urbanistici mediante programmi pluriennali di attuazione con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco di cui al comma precedente, sono obbligati alla formazione dei programmi i comuni dotati di piano regolatore generale approvato, i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti al 31 dicembre 1971, quelli il cui territorio è attraversato dalla strada statale n. 9 unitamente ai comuni ad essi contermini nonchè i comuni il cui territorio è bagnato dal mare Adriatico.

E' attribuita ai comitati comprensoriali la potestà di deliberare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposte in ordine ai comuni da comprendere nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

I comuni compresi nell'elenco approvato dal consiglio regionale che individua quelli totalmente esonerati o per i quali lo esonero è limitato a centri, nuclei, frazioni o altre parti del territorio comunale, su parere conforme del comitato comprensoriale possono dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

Lo schema di massima e la relazione generale del programma pluriennale di attuazione sono inviati, prima dell'adozione da parte del consiglio comunale, agli organi di decentramento comunali, ove esistenti, perchè esprimano il loro parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

I comuni obbligati per effetto del primo e secondo comma del presente articolo adottano il primo programma pluriennale di attuazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se obbligati ai sensi del secondo comma, ovvero entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei comuni esonerati se non compresi in detto elenco.

I comuni non obbligati che adottano un nuovo piano regolatore generale devono deliberare contestualmente il primo programma pluriennale di attuazione; in sede di esame delle osservazioni il comune adegua il programma alle osservazioni accolte.

Il programma pluriennale di attuazione, in rapporto anche alle previsioni di spesa pubblica e in coerenza con le indicazioni del programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, ove esistente, deve contenere:

a) il programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire, delle spese relative e delle fonti di finanziamento;

b) l'indicazione delle aree e degli immobili da espropriare per l'edilizia economica e popolare, di cui ai programmi previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'indicazione degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente;

d) l'individuazione delle aree residenziali di completamento e di espansione, in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo, nonchè delle aree residenziali turistiche, di cui si intende avviare l'attuazione;

e) l'individuazione delle aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistici, di cui si intende avviare l'attuazione;

f) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;

g) il conto economico di massima del costo di realizzazione delle opere di iniziativa pubblica e privata prevista dal programma pluriennale stesso.

Il comune può altresì includere nel programma pluriennale di attuazione gli interventi non esplicitamente richiamati nel presente articolo.

Il programma pluriennale di attuazione si compone dei seguenti elementi:

una relazione generale, che ne illustra i contenuti programmatici ed urbanistici;

gli elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:5000, che individuano le aree soggette ad intervento ed i loro rapporti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il programma pluriennale potrà essere modificato ed integrato non prima di un anno dalla sua approvazione, con le stesse procedure previste per la sua adozione.

Al di fuori del programma pluriennale di attuazione, sono consentiti, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione, gli interventi di cui all'art. 9 e all'art. 13, comma quarto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel caso in cui il comune non adotti il programma pluriennale di attuazione nei tempi previsti dal sesto comma del presente articolo, l'ufficio di presidenza del comprensorio invita il comune a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Decorso altresì quest'ultimo termine, il comitato comprensoriale procede d'ufficio alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale e del piano di fabbricazione.

In sede di formazione del programma pluriennale di attuazione, o con altra deliberazione del consiglio comunale, il comune può inoltre definire e regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di cui all'art. 9, lettere *b*), *c*) e *d*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Trascorsi i termini di validità del primo programma pluriennale, il comune provvede entro i successivi centottanta giorni ad adottare un nuovo programma pluriennale di attuazione.

Art. 2.
Utilizzazione delle aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione

Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, non abbiano presentato per le aree delimitate ai sensi dell'art. 1, lettera *d*), della presente legge istanze di concessione, corredate dagli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie, il comune con deliberazione consiliare può procedere all'esproprio oppure inserire le aree, per le quali non sia stata presentata istanza di concessione, in un nuovo programma pluriennale di attuazione.

Le aree espropriate conservano le destinazioni di uso previste negli strumenti urbanistici e vanno a far parte del patrimonio comunale.

Il comune assegna secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale, che dovranno prevedere pubblici bandi di concorso, le aree in proprietà o in diritto di superficie, previa stipula di una convenzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente compresi nel programma pluriennale di attuazione ai sensi della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'art. 9 e all'art. 13, comma quarto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in caso di presentazione delle istanze di concessione al di fuori dei termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, il sindaco potrà rilasciare le relative concessioni solo previa stipula della convenzione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.
Approvazione del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale adottato ai sensi della presente legge è approvato con deliberazione del comitato comprensoriale.

Il comitato comprensoriale può proporre modifiche necessarie al raccordo del programma stesso, alle scelte comprensoriali, nel qual caso le comunica al comune che può controdedurre entro trenta giorni.

Decorso tale termine, il comitato comprensoriale approva il programma decidendo sulle modifiche.

In caso di restituzione motivata senza approvazione, il comune deve rielaborare il programma entro novanta giorni.

Dopo due mesi dalla trasmissione al comitato comprensoriale e in assenza di determinazioni del medesimo, il programma pluriennale di attuazione diviene esecutivo.

Art. 4.
Norme transitorie

Fino all'adozione del programma pluriennale di attuazione non possono essere resi esecutivi nuovi strumenti urbanistici preventivi.

Fino a tale data possono invece essere rilasciate le concessioni relative alle lottizzazioni convenzionate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e provviste del nulla-osta regionale nonchè agli altri strumenti attuativi già approvati.

I comuni non dotati di piani per l'edilizia economica e popolare al momento dell'entrata in vigore della presente legge, adottano un programma pluriennale di attuazione con i contenuti dell'art. 1 della presente legge, ad eccezione del punto *b*) dello stesso articolo.

Fino a quando non sia stato convocato, ai sensi della prima norma transitoria della legge 31 gennaio 1975, n. 12, il comitato comprensoriale, i poteri attribuiti al comprensorio della presente legge sono esercitati, per il territorio di competenza dalla giunta regionale con le modalità e nelle forme previste dall'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 gennaio 1978

TURCI

(1715)

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 8 e 22 gennaio 1973, n. 6 - Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 13 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1.
Indennità di carica

A decorrere dal 1° gennaio 1978, e fino a tutto il 30 giugno 1979, l'indennità di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 55 % dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati.

A decorrere dal 1° luglio 1979, la misura di detta indennità è del 60 per cento.

Art. 2.
Convalida dell'elezione e durata del diritto alle indennità

Le indennità spettano ai consiglieri regionali la cui elezione sia stata convalidata a norma dell'art. 17 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108.

La corresponsione delle indennità di carica, di presenza e di missione ai consiglieri regionali decorre dal giorno successivo a quello delle elezioni e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del consiglio, o a quella dell'anticipato scioglimento dello stesso.

Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di cui al secondo comma sono corrisposte — rispettivamente — fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del consiglio.

Il trattamento spettante ai consiglieri che svolgano una delle funzioni previste dall'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, è corrisposto a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

Qualora una delle funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, sia prorogata — a norma di legge o di regolamento — per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del consiglio, il consigliere non rieletto che la esercita ha diritto di percepire anche le indennità di carica, di presenza e di missione, fino alla cessazione della proroga.

Art. 3.
Variazione della indennità

Ogni variazione dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati determina una variazione proporzionale dell'indennità di carica dei consiglieri regionali di cui all'art. 1 della presente legge.

Tale determinazione viene compiuta dall'ufficio di presidenza.

Art. 4.
Copertura finanziaria

L'ufficio di presidenza adotta i provvedimenti necessari al fine di assicurare la copertura finanziaria ai sensi delle vigenti norme sull'amministrazione e sulla contabilità del consiglio, in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

Art. 5.
Norme previgenti

Sono abrogati l'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, come modificato dall'art. 23 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, e l'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1975, n. 25.

Titolo II

NORME SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ E SUL FONDO DI PREVIDENZA

Art. 6.

Fondo di solidarietà

L'art. 22 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è così sostituito:

« E' istituito, presso il consiglio regionale, un "Fondo interno di solidarietà tra i consiglieri della Regione Emilia-Romagna", con gli scopi:

a) di liquidare un premio di reinserimento ai consiglieri in carica alla fine della legislatura, che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati nella successiva, ad eccezione del caso in cui la mancata rielezione o la mancata candidatura dipendano da cause di ineleggibilità;

b) di concorrere, nella misura del 30 %, alle spese per la copertura assicurativa dei rischi di morte, di invalidità permanente, di inabilità temporanea, derivanti da infortuni dei consiglieri regionali in carica.

Il fondo interno di solidarietà è alimentato:

a) da trattenute mensili a carico dei consiglieri pari al 7% dell'indennità di carica, mensile lorda;

b) dagli interessi maturati sulle somme costituenti il fondo stesso;

c) da eventuali elargizioni;

d) da altri contributi obbligatori straordinari, a carico dei consiglieri, previsti da leggi regionali.

Il fondo di solidarietà è amministrato dall'ufficio di presidenza, integrato secondo quanto disposto dall'art. 2 ».

Art. 7.

Premio di reinserimento

Per i consiglieri che nel corso della legislatura hanno esercitato il mandato per un periodo non inferiore a tre anni, lo importo del premio di reinserimento di cui all'art. 22 della legge 22 gennaio 1973, n. 6, sostituito dall'art. 6 della presente legge, è pari al 42 % dell'ammontare dell'ultima annualità dell'indennità di carica.

Se il periodo di mandato è inferiore a tre anni, per ogni mese o frazione superiore ai quindici giorni di mandato in meno l'importo di cui al primo comma è ridotto di un trentaseiesimo, salvo il disposto del terzo comma.

Se il periodo di mandato è pari o inferiore a un anno, il premio spetta nella misura fissa di dodici trentaseiesimi dello importo di cui al primo comma.

Art. 8.

Restituzione del premio di reinserimento

I consiglieri che subentrino nella carica nel corso della legislatura ed abbiano percepito, all'inizio della medesima, il premio di reinserimento sono tenuti alla restituzione di tale premio, per la quota parte proporzionale al periodo di mandato che resta loro da esercitare.

L'ufficio di presidenza integrato può disporre che la restituzione avvenga mediante trattenute sull'indennità di carica da corrispondere al consigliere.

Art. 9.

Anticipazioni al fondo di solidarietà

Nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria del fondo di solidarietà, l'ufficio di presidenza integrato può disporre che la somma mancante, nella misura strettamente necessaria per far fronte agli obblighi dello stesso fondo, sia anticipato dal fondo di previdenza, salva la reintegra a quest'ultimo, con il trasferimento di contributi obbligatori e di altri proventi via via che gli stessi affluiscono al fondo di solidarietà.

Art. 10.

Termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione al fondo di previdenza

Il consigliere che intenda avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi al fondo di previdenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, deve presentare domanda scritta al presidente del consiglio entro il termine perentorio di giorni centoottanta dalla data della mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale viene meno il diritto a percepire l'indennità.

Nei confronti degli aventi diritto di cui all'art. 13 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, che intendano avvalersi della facoltà prevista dagli articoli 8, secondo comma, della legge 22 gennaio 1973, n. 6 e 6, secondo comma, della legge regionale 19 aprile 1975, n. 25, il termine perentorio di cui al primo comma decorre dalla data del decesso del consigliere.

Art. 11.

Aumento dei contributi obbligatori di previdenza

La misura dei contributi obbligatori di previdenza, di cui all'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è aumentata al 14% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

Art. 12.

Norma transitoria

L'applicazione delle aliquote delle trattenute mensili a favore del fondo interno di solidarietà nonchè dei contributi obbligatori di previdenza, quali previste — rispettivamente — dagli articoli 6 e 11 della presente legge, decorre dal 1° gennaio 1978.

Art. 13.

Autorizzazione di spesa

Ai maggiori oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 00100 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale », che, per l'esercizio finanziario 1978, viene incrementato dell'ammontare di L. 128.000.000.

L'ulteriore copertura finanziaria rispetto a quella già stanziata con legge regionale e successive modificazioni ed integrazioni sarà prelevata mediante utilizzazione di quota parte del fondo assegnato alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, a seguito del naturale incremento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 gennaio 1978

TURCI

(1716)

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 4.

Modifica della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito con il seguente:

« Il contributo ordinario sarà concesso su domanda della cooperativa, che dovrà pervenire alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:

a) domanda di contributo redatta secondo lo schema di cui all'allegato 5;

b) copia dello statuto in vigore;

c) copia del bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo;

d) elenchi dei soci con l'indicazione delle nuove quote versate nel periodo cui si riferisce il contributo, con a fianco indicato il numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

e) il questionario previsto dal settimo comma del successivo art. 11, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 4.

Art. 2.

I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 11 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, sono così sostituiti:

« Le domande per la concessione del contributo regionale per il pagamento degli interessi, rivolte al presidente della Regione, dovranno essere presentate alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci.

Le cooperative, entro il mese di febbraio e agosto di ogni anno, dovranno inoltrare alla Regione:

a) domanda di contributo redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3;

b) copia delle deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione ha concesso le fidejussioni, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1;

c) i piani di ammortamento dei prestiti indicati nelle deliberazioni, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 2;

d) prospetto riepilogativo dei piani di ammortamento, redatto dalla banca concedente i prestiti, sottoscritto dal presidente della cooperativa, secondo lo schema di cui all'allegato 3.

Il contributo di cui al precedente art. 10 è accordato con deliberazione della giunta regionale, di cui verrà data notizia agli istituti di credito interessati.

La liquidazione del contributo avviene semestralmente, in base ai prospetti di cui alla lettera *d*) del presente articolo.

Il pagamento del contributo viene effettuato semestralmente, direttamente a favore degli istituti di credito concedenti i prestiti.

Sono esclusi dal concorso regionale previsto dal precedente art. 10 i prestiti di esercizio assistiti da altre agevolazioni in conto interessi ».

Art. 3.

L'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito con il seguente:

« Spetta al consiglio regionale procedere alle nomine ed esercitare le funzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 14.

Il consiglio regionale procede alle nomine di cui alla lettera *a*) del precedente art. 14 su proposta della commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio e alla nomina di cui alla lettera *c*) del precedente art. 14 su terna proposta dalla commissione provinciale medesima.

Al consiglio regionale spetta altresì esercitare la funzione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 14, sentita la commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio e la commissione regionale per l'artigianato ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 gennaio 1978

TURCI

(*Omissis*).

(1717)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 5.

Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è così sostituito:

« I compiti attribuiti agli uffici tecnici erariali dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fine della erogazione da parte del comune della sanzione prevista dagli articoli stessi, sono demandati alle commissioni provinciali previste dal quarto comma dell'art. 14 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale n. 18, 1975 è abrogato.

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale n. 18/1975 è così sostituito:

« I comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative indicate dagli articoli 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione.

I comuni sono altresì delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione, ad eccezione di quelle attinenti ad opere di loro spettanza per le quali tali funzioni sono state loro trasferite con l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Dette deleghe concernono i provvedimenti relativi alle opere pubbliche o di pubblica utilità di spettanza di qualsiasi ente anche non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del comune in cui le opere stesse sono localizzate.

I tecnici incaricati dell'esecuzione delle misure e dei rilievi ed altresì degli stati di consistenza possono essere scelti tra i funzionari cui spetta adottare sia i provvedimenti di cui ai commi precedenti, sia quelli indicati nell'ultimo comma dello art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Art. 4.

L'art. 10 della legge regionale n. 18/1975 è abrogato.

Art. 5.

L'art. 11 della legge regionale n. 18/1975 è abrogato.

Art. 6.

L'art. 13 della legge regionale n. 18/1975 è così sostituito:

« I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di urgenza, alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennità depositate nella Cassa depositi e prestiti, saranno comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione medesima ».

Art. 7.

L'art. 14 della legge regionale n. 18/1975 è così modificato:

« In caso di persistente inerzia dei comuni delegati, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può invitare gli stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali la giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti ».

Art. 8.

Le commissioni previste dal quarto comma dell'art. 14 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, sono istituite dal consiglio regionale che provvede altresì alla designazione degli esperti nelle materie specificatamente indicate nello stesso art. 14.

Art. 9.

Ai componenti delle commissioni di cui sopra, non appartenenti ai ruoli della Regione o di enti locali, verrà corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti norme o leggi regionali, oltre alle spese di missioni, per eventuali sopralluoghi di volta in volta ritenuti necessari per i compiti attribuiti alla commissione e specificatamente autorizzati dal presidente della commissione.

Art. 10.

L'art. 15 della legge regionale n. 18/1975 è così modificato:

« La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disporrà annualmente il rimborso delle spese sostenute dai comuni delegati ai sensi del presente capo ».

Art. 11.

Agli oneri derivanti all'amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario del 1978, dotato dello stanziamento di L. 120.000.000, cui si fa fronte con le disponibilità rivenienti dalla mancata riproposizione dello stanziamento di pari importo di cui al cap. 23110 del bilancio dell'esercizio finanziario 1977 riguardante la stessa materia.

Per gli oneri successivi, lo stanziamento verrà determinato annualmente con leggi di bilancio.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente a termini del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 gennaio 1978

TURCI

(1718)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, recante « Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonchè sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla copertura della spesa corrente di ciascun ente ospedaliero, fermi restando i criteri di ammissibilità della spesa medesima stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni, e dagli articoli da 2 a 7 della presente legge, concorrono:

a) le entrate per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 dello stesso decreto-legge, nonchè le entrate per attività ambulatoriali, nei limiti del 95 % della relativa previsione degli enti ospedalieri da cui dipende un ospedale regionale o provinciale e del 90 % di detta previsione per gli enti ospedalieri da cui dipendono ospedali zonali;

b) le entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti;

c) il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, per la differenza.

La restante parte delle entrate di cui alla lettera *a*) del precedente comma sarà destinata, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio dell'ente ospedaliero, a spese per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie e tecnico-economali degli ospedali, fermo restando, per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie, quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12. Alle suddette spese per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie e tecnico-economali potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dalla alienazione dei beni immobili e di titoli, facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri, nonchè dalle costituzioni di diritti reali sui beni e titoli medesimi autorizzate dalla Regione a norma dell'ottavo comma dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'assessore regionale alla sanità, su conforme parere della commissione consiliare, nell'osservanza del procedimento di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Il sesto comma dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1975, n. 4 e il settimo comma del medesimo articolo, modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 1976, n. 29, sono abrogati.

Art. 2.

Le spese degli enti ospedalieri per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono sono ammesse in misura corrispondente alla spesa calcolata come segue:

rilevazione, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, del risultato effettivo desunto, al netto delle poste d'entrata correttive, dal modello *D* allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29;

incremento della somma come sopra determinata in base agli aumenti tariffari intervenuti.

Il punto 2) dell'art. 3 della legge 20 gennaio 1975, n. 4, modificato dall'art. 3 della legge 15 luglio 1976, n. 29, è abrogato.

Art. 3.

Le spese degli enti ospedalieri per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o mediante appalto, altri consumi, nonchè spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento sono ammesse in misura corrispondente alla spesa calcolata come segue:

rilevazione, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, del risultato effettivo desunto, al netto delle poste d'entrata correttive, dal modello *D* allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29;

incremento della somma come sopra determinata in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita determinato dalla giunta regionale per l'anno in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed ulteriore rivalutazione di tale somma in base all'indice di aumento del costo della vita indicato, con deliberazione della giunta regionale, per l'esercizio cui la previsione si riferisce.

Il punto 3) dell'art. 3 della legge 20 gennaio 1975, n. 4, sostituito dall'art. 3 della legge 15 luglio 1976, n. 29, è abrogato.

Art. 4.

Le spese degli enti ospedalieri per acquisti di medicinali sono ammesse secondo le seguenti disposizioni.

Ove la spesa media giornaliera per degenti dell'ente non sia superiore alla spesa media regionale per degente ovvero sia compresa entro limiti di variazioni percentuali in più della media regionale, che per fasce ospedaliere omogenee, saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media dell'ente, incrementata dagli eventuali aumenti disposti dal Comitato interministeriale prezzi.

Ove la spesa media giornaliera per degente sia invece superiore ai limiti massimi di variazione percentuale di cui al precedente comma, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla suddetta spesa media dell'ente ospedaliero, decrementata di una percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale. Nel caso che l'importo risultante sia inferiore al rispettivo limite massimo di variazione percentuale della spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente a tale limite.

La spesa media giornaliera per degente dell'ente ospedaliero è rilevata, al netto delle poste d'entrata correttive e alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del

fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, dal modello *D* allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.

La spesa media regionale per degente è determinata dalla giunta regionale, alla data del 31 dicembre di cui al precedente comma, in base ai dati accertati dalle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri alla Regione con il modello *D* allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.

Resta fermo quanto disposto dagli ultimi due commi dello art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il punto 4) dell'art. 3 della legge 20 gennaio 1975, n. 4, sostituito dall'art. 3 della legge 15 luglio 1976, n. 29, è abrogato.

Art. 5.

Le spese degli enti ospedalieri per acquisti di materiale per laboratorio analisi, radiologia, sale operatorie, emodialisi, nonchè di materiali protesici, pace-makers e presidi sanitari vari sono ammesse secondo le seguenti disposizioni:

Ove la spesa media giornaliera per degente dell'ente non sia superiore alla spesa media regionale per degente ovvero sia compresa entro i limiti di variazioni percentuali in più della media regionale, che, per fasce ospedaliere omogenee, saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media dell'ente incrementata in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita determinato dalla giunta regionale per l'anno precedente l'esercizio finanziario e ulteriormente rivalutata in base all'indice di aumento del costo della vita indicato, con deliberazione della giunta regionale, per l'esercizio cui la previsione si riferisce.

Ove la spesa media giornaliera per degente dell'ente sia invece superiore ai limiti massimi di variazione percentuale di cui al precedente comma, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla suddetta spesa media dell'ente ospedaliero, decrementata di una percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale. Nel caso che l'importo risultante sia inferiore al rispettivo limite massimo di variazione percentuale della spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente a tale limite.

La spesa media giornaliera per degente dell'ente ospedaliero è rilevata, al netto delle poste d'entrata correttive e alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il progetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, dal modello *D* allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.

La spesa media regionale per degente è determinata dalla giunta regionale, alla data del 31 dicembre di cui al precedente comma, in base ai dati accertati dalle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri alla Regione con il modello *D* allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.

Il punto 5) dell'art. 3 della legge 20 gennaio 1975, n. 4, sostituito dall'art. 3 della legge 15 luglio 1976, n. 29, è abrogato.

Art. 6.

Le spese degli enti ospedalieri per acquisti di generi alimentari sono ammesse secondo le seguenti disposizioni:

Ove la spesa media giornaliera per degente dell'ente non sia superiore alla spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media dell'ente incrementata in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita determinato dalla giunta regionale per l'anno in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, e ulteriormente rivalutata in base all'indice di aumento del costo della vita indicato, con deliberazione della giunta regionale, per l'esercizio cui la previsione si riferisce.

Ove la spesa media giornaliera per degente dell'ente sia invece superiore alla spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media regionale, incrementata e rivalutata in base agli indici di aumento del costo della vita di cui al precedente comma.

La spesa media giornaliera per degente dell'ente è rilevata, al netto delle poste d'entrata correttive e alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, dal modello *D* allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.

La spesa media regionale per degente è determinata dalla giunta regionale, in base ai dati accertati dalle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri alla Regione con il modello *D* allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29, alla data del 31 dicembre di cui al precedente comma.

Il punto 6) dell'art. 3 della legge 20 gennaio 1975, n. 4, sostituito dall'art. 3 della legge 15 luglio 1976, n. 29, è abrogato.

Art. 7.

Le spese degli enti ospedalieri per il rinnovo di attrezzature sanitarie e tecnico-economali sono ammesse in base alle seguenti percentuali della spesa corrente calcolata secondo i criteri stabiliti dai punti 1), 7) e 8) dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, sostituiti e modificati dall'art. 3 della legge 15 luglio 1976, n. 29, e dagli articoli da 2 a 6 della presente legge:

1,50 per cento per gli enti ospedalieri da cui dipendono ospedali di zona e non classificati;

1,00 per cento per gli enti ospedalieri da cui dipendono ospedali provinciali e regionali.

Il punto 9) dell'art. 3 della legge 20 gennaio 1975, n. 4, sostituito dall'art. 3 della legge 15 luglio 1976, n. 29, è abrogato.

Art. 8.

Il primo paragrafo della lettera *a*) dell'art. 8-*bis*, aggiunto alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, dall'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:

« *a*) concessione, nel corso di un mese di ogni trimestre, di uno o più acconti per un importo complessivo determinato con riferimento al fabbisogno di cassa del mese suddetto, con imputazione diretta al capitolo di bilancio riportante lo stanziamento per la spesa corrente degli enti ospedalieri, anche in attesa della riscossione dell'assegnazione da parte dello Stato sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ».

Art. 9.

E' fatto divieto agli enti ospedalieri, al fine di impinguare altri capitoli di spesa, di effettuare storni dai capitoli della spesa corrente concernente gli oneri per il personale.

Art. 10.

Fino all'attuazione del piano regionale ospedaliero gli enti ospedalieri, non possono assumere nuovo personale, fatta eccezione:

a) per le sostituzioni del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

b) per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni, di personale assente dal servizio nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e sulla tutela delle lavoratrici madri, di personale sospeso dal servizio in via cautelare e di personale assente dal servizio per infermità: in tal ultimo caso la supplenza è ammessa se l'infermità si protrae per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi e a decorrere dalla scadenza di detto periodo;

c) per le assunzioni di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1974, n. 200.

Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 10 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle assunzioni consentite a norma del primo comma si farà fronte con l'utilizzazione del « fondo di riserva straordinario ospedaliero » di cui all'art. 5-*bis* aggiunto alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 dalla legge 15 luglio 1976, n. 29.

Le sostituzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma, concernenti il personale sanitario, il personale laureato nei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie e il personale amministrativo, le assunzioni di cui alla lettera *c*) dello stesso comma possono essere effettuate previa autorizzazione dell'assessore regionale alla sanità, rilasciata su conforme deliberazione della

competente commissione del consiglio regionale, nell'osservanza del procedimento di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente devono essere richieste entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui il posto si è reso vacante: ove la richiesta pervenga oltre tale termine l'autorizzazione non sarà concessa.

Le assunzioni di personale consentite o autorizzate a norma del presente articolo debbono essere effettuate entro e non oltre un anno, rispettivamente, da quando il posto si sia reso vacante o la autorizzazione sia stata concessa: decorso tale termine la nomina non può essere effettuata quale che sia lo stato del procedimento per l'assunzione.

Nel caso di assunzioni consentite o autorizzate a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data solo se il posto si sia reso vacante o l'autorizzazione sia stata concessa non oltre 12 mesi antecedenti la data stessa; ove, invece, il posto si sia reso vacante o l'autorizzazione sia stata concessa oltre i 12 mesi, la nomina non può essere effettuata.

I posti per i quali non sia stata effettuata la nomina ai sensi dei due precedenti commi possono tuttavia essere ricoperti nell'osservanza dei procedimenti autorizzatori previsti dalla presente legge.

Possono inoltre essere concluse le procedure concorsuali in corso, comprese quelle previste dall'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, nel caso, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano scaduti i termini per la presentazione delle domande. Le procedure concorsuali dovranno essere concluse entro e non oltre sei mesi dalla suddetta data.

L'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4 e l'art. 5 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 29, sono abrogati.

Art. 11.

Gli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, ed al fine di pervenire ad una più razionale combinazione dei fattori produttivi e ad una migliore utilizzazione dei servizi interni, possono presentare all'assessore regionale alla sanità richiesta di autorizzazione alla trasformazione di posti di pianta organica vacanti e disponibili.

Le autorizzazioni devono essere richieste entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui si è reso disponibile il posto: ove la richiesta pervenga oltre tale termine, l'autorizzazione non sarà concessa.

I posti trasformati non possono essere coperti quale che sia lo stato del procedimento, se non si è provveduto ad effettuare le relative assunzioni entro e non oltre un anno dalla concessione dell'autorizzazione.

Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la autorizzazione sia stata già concessa da non oltre 12 mesi il termine di cui al precedente comma decorre dalla suddetta data; ove invece la autorizzazioni siano state concesse anteriormente ai 12 mesi le assunzioni non possono essere effettuate.

I posti per i quali non sia stata effettuata l'assunzione ai sensi dei due precedenti commi possono tuttavia essere egualmente ricoperti nell'osservanza dei procedimenti autorizzatori previsti dalla presente legge.

Gli enti ospedalieri, al fine di migliorare e razionalizzare l'assistenza, possono altresì presentare all'assessore regionale alla sanità richieste di autorizzazione alla trasformazione di posti previsti in pianta organica di personale esecutivo e di personale sanitario ausiliario coperti da personale che consegua od abbia conseguito specifici diplomi o abilitazioni professionali; i posti trasformati potranno essere coperti mediante concorso interno per titoli ed esami a condizione che siano soppressi i posti originari e che la soppressione non pregiudichi obiettive esigenze di servizio.

Agli eventuali maggiori oneri si farà fronte con le disponibilità ordinarie del bilancio mediante economie sui capitoli destinati alle spese correnti o mediante utilizzo del fondo di riserva ordinario ospedaliero.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono autorizzati dall'assessore regionale alla sanità su conforme deliberazione della competente commissione del consiglio regionale e nella osservanza del procedimento di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

L'art. 6 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 29, è abrogato.

Art. 12.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a provvedere alla copertura con personale di ruolo dei posti che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, saranno ricoperti per incarico nei casi autorizzati o consentiti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 entro e non oltre dodici mesi dalla data in cui sia stata autorizzata la copertura del posto o questo si sia reso vacante.

Le amministrazioni ospedaliere debbono altresì provvedere alle coperture con personale di ruolo dei posti ricoperti per incarico alla data di entrata in vigore della presente legge entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13.

La stipulazione di convenzioni di consulenza con esercenti attività libero professionali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, può essere effettuata dagli enti ospedalieri previa autorizzazione concessa dall'assessore regionale alla sanità, su conforme deliberazione della competente commissione e del consiglio regionale e nella osservanza del procedimento di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Le convenzioni di consulenza con esercenti attività libero professionali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, scadranno di diritto al compimento del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa e potranno essere rinnovate solo se autorizzate ai sensi del precedente comma.

Art. 14.

I quadri 3, 7 e 9 e 1, 2 e 3 rispettivamente dei modelli *C* e *D* allegati alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

L'oggetto della previsione del cap. 31, art. 3 - parte II - Uscita del modello *A* allegato alla legge 15 luglio 1976, n. 29, è così modificato: «Attrezzature e impianti finanziati ai sensi dell'articolo 1, settimo comma, della legge 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 gennaio 1978

TURCI

(Omissis).

(1719)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 7.

Rifinanziamento della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 « Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione ».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 25 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 3 dello statuto l'amministrazione regionale, per le materie di sua competenza, è autorizzata a concedere contributi ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7, alle sezioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute.

Detti contributi, per l'anno 1977, verranno concessi nelle zone e per i settori ove l'associazionismo cooperativo è meno sviluppato, anche per iniziative già realizzate nel corso dello stesso 1977.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare la somma complessiva di L. 400.000.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per lo esercizio 1977, a norma del secondo comma dell'art. 35 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna ».

Alla iscrizione dello stanziamento di spesa autorizzata dalla presente legge sarà provveduto a norma del terzo comma dello art. 38 della predetta legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 gennaio 1978

TURCI

(1720)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1978, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1978, n. 1 « Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1978 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1978, n. 1 « Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1978 », è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dello art. 22, secondo comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna », ad esercitare provvisoriamente fino al momento della entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al consiglio regionale.

Sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, gli stanziamenti di spesa disposti dalla legge regionale "Provvedimento generale di rifinanziamento sul bilancio della regione Emilia-Romagna di leggi organiche regionali e statali per il periodo di validità del piano pluriennale 1978-81, a norma dell'art. 12 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31" fino all'entrata in vigore della legge stessa, nonchè, in generale, gli stanziamenti di spesa di investimento e sviluppo la cui copertura finanziaria è almeno in parte fondata sul ricorso al credito o su assegnazione di fondi statali non ancora formalmente attribuiti in modo definitivo ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 gennaio 1978

TURCI

(1721)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1978, n. 9.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977 al 31 dicembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, in vigore nelle province della regione Emilia-Romagna per lo anno 1977 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Sino all'emanazione di una nuova normativa in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero, nonchè la classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 gennaio 1978

TURCI

(1722)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1977, n. 35.

Integrazione della legge regionale n. 6 del 17 marzo 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 1° *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge n. 6 del 17 marzo 1977 è aggiunto il seguente comma:

« I diritti sanciti nei due precedenti commi competono dal momento dell'insediamento del comitato per le spese affrontate e le trasferte effettuate prima dell'entrata in vigore della legge ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 3.500.000, si fa fronte con le disponibilità previste al cap. 5 « Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche », del bilancio di previsione per l'esercizio 1977, approvato con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 15 novembre 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1977, n. 36.
Modifica legge regionale 31 marzo 1973, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 1° *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8, è così modificato:

E' istituito presso ogni capoluogo di provincia l'ufficio regionale del contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13 gennaio 1972;

2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535;

4) istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative nelle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8, è così modificato:

Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13 gennaio 1972, le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai punti 2), 4) del precedente art. 1, nonchè quelle dovute per effetto della legge regionale n. 27 del 15 dicembre 1976, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalità da stabilirsi con delibera della giunta regionale.

Per la riscossione coattiva, l'ufficio regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 15 novembre 1977

ROTOLO

(2018)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1977, n. 37.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 aprile 1975, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 2 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30, è sostituito come segue:

« L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli enti ospedalieri ed agli enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento, nonchè agli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica da almeno 20 anni e che abbiano svolto corsi di formazione professionale socio-sanitari, a condizione però che l'ente preveda nel regolamento della scuola il conseguimento del titolo a seguito di esame presso scuola dipendente da ente pubblico.

Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati:

a) la deliberazione di istituzione della scuola;

b) il regolamento della scuola adottato secondo uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale;

c) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;

d) l'elenco per qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;

e) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonchè delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;

f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso;

g) il piano finanziario delle spese occorrenti per l'impianto ed il funzionamento della scuola;

h) l'indicazione dei servizi presso i quali gli allievi compiranno il tirocinio pratico, qualora l'ente non ne disponga direttamente.

Alla predetta domanda deve, altresì, essere allegato il parere del medico provinciale competente per territorio, nonchè, nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto *h*), l'attestazione dell'ente presso il quale sarà svolto il tirocinio circa la propria disponibilità in ordine ai servizi da mettere a disposizione degli allievi ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 3 *Autorizzazione.* — La determinazione relativa alla istituzione della scuola viene assunta dalla giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale di sanità, di cui all'art. 7 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 28.

Con la deliberazione di autorizzazione della scuola viene approvato il relativo regolamento e viene fissato il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle esigenze occupazionali del settore.

A richiesta degli enti interessati, la giunta regionale, con proprio provvedimento, può determinare annualmente le eventuali necessarie modificazioni del numero degli allievi da ammettere a ciascun corso ».

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

« In tal caso i corsi in via di svolgimento, anche se pluriennali, debbono essere portati a compimento e la giunta regionale potrà disporre che gli stessi vengano completati presso ente diverso da quello presso cui furono inizialmente istituiti ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle vigenti leggi, è subordinata al superamento di un colloquio tendente ad accertare l'idoneità del candidato.

Il colloquio viene sostenuto davanti al consiglio di gestione della scuola ».

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Le scuole di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30 sono gestite da un consiglio con il compito di assicurare l'autonomia funzionale.

Esso è unico per tutte le scuole o corsi organizzati dall'ente e può adottare autonomamente anche determinazioni di ordine finanziario nell'ambito dello stanziamento allo scopo assegnato dalla Regione.

Tali atti sono recepiti dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione da sottoporre ai controlli di legge.

Il consiglio di gestione è composto:

dal presidente pro-tempore dell'ente presso il quale è in funzione la scuola o da un consigliere delegato con funzioni di presidente;

da un rappresentante del comune in cui opera la scuola, designato dalla giunta;

da un rappresentante designato dalla giunta regionale;

da un rappresentante della Federazione lavoratori ospedalieri o, in mancanza, dell'organizzazione sindacale più rappresentativa, operante nell'ente che ha istituito la scuola;

da un rappresentante del provveditorato agli studi;

dai direttori didattici delle scuole;

dal direttore sanitario dell'ente ospedaliero, ovvero, se trattasi di ente diverso, da un direttore sanitario di ospedale.

Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente.

Decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione, il consiglio di gestione può validamente insediarsi con la presenza della maggioranza dei componenti.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario dell'ente che ha istituito la scuola o il corso incaricato dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Ai componenti ed al segretario del consiglio di gestione è dovuta una indennità di presenza di L. 10.000 a seduta per non più di dodici sedute annue.

Per i componenti non residenti nel comune ove ha sede il consiglio di gestione compete il trattamento economico di missione dell'ente di appartenenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio.

Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione competerà il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è concessa con provvedimento dell'ente che ha istituito la scuola o il corso ».

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30 è sostituito dal seguente:

« Spetta al consiglio di gestione:

la nomina degli insegnanti;

il controllo del numero delle ore di insegnamento;

l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;

lo svolgimento del tirocinio;

il controllo delle frequenze.

Il regolamento della scuola determina gli ulteriori compiti e funzioni del consiglio predetto ».

Art. 7.

All'art. 10 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30, sono aggiunti il terzo e quarto comma:

« Gli assegni di studio saranno determinati in numero non superiore al 50% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro ente pubblico.

L'ammontare annuo dell'assegno di studio sarà determinato con deliberazione della giunta regionale e sarà corrisposto in via posticipata ».

Art. 8.

L'art. 11 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30, è abrogato.

Art. 9.

L'art. 12 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30, assume il seguente titolo:

« Attribuzione degli assegni di studio ».

Art. 10.

Finanziamento delle scuole istituite dagli enti ospedalieri

Le spese occorrenti agli enti ospedalieri per l'impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi nonchè per l'erogazione delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30, fanno carico al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi della lettera *d)* dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6.

L'erogazione del finanziamento è deliberato dalla giunta regionale, sulla base del piano annuale determinato dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6.

Le spese derivanti dall'erogazione degli assegni di studio concessi dalle scuole istituite dagli enti ospedalieri graveranno su apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 11.

Libretto personale

All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento ogni studente verrà munito di un libretto personale nel quale sarà documentato il suo *curriculum* formativo.

Nel libretto personale dovranno essere specificati in particolare:

il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;

notizie dettagliate sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;

i risultati delle prove d'esame sostenute;

una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

Il modello del libretto personale è approvato dalla giunta regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della Regione.

Art. 12.

Modalità del tirocinio

Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e privi di valore formativo ai fini della preparazione, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio.

Art. 13.

Riconoscimento delle scuole esistenti e soppressione delle sezioni staccate

Gli enti che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione ad adeguarsi alle norme regionali vigenti in materia nel termine di dodici mesi dalla data suddetta.

A tal fine la giunta regionale delibera il relativo riconoscimento.

Le sezioni staccate di scuole operanti nel settore para-sanitario, al termine dei corsi in via di svolgimento, sono soppresse.

Gli enti presso i quali sono ubicate, tali sezioni staccate possono chiedere, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, la loro conversione in scuole autonome, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri di cui al terzo comma del precedente art. 10 si provvederà per l'anno 1977 mediante istituzione nel bilancio regionale per lo stesso esercizio di apposito capitolo denominato:

« Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli enti ospedalieri », con dotazione finanziaria di L. 100.000.000 e conseguente riduzione di pari importo del cap. 307: « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione ».

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 275-*bis*. — Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli enti ospedalieri . . . . L. 100.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 307. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione (11.3.-511) . . . . L. 100.000.000

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 novembre 1977

ROTOLO

(2019)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1977, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, concernente « Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, quando sia diretta a favorire la trasformazione di aziende pastorali in aziende agro pastorali e agro-zootecniche, è subordinata alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale nel quale siano contemplate le opere da eseguirsi, anche in più anni, sia indicato il carico di bestiame gravante sul fondo e quello che presumibilmente potrà gravarvi, quando siano state compiute le opere di trasformazione, e siano contenute tutte le notizie che dimostrino l'utilità e l'economicità delle iniziative che si intendono assumere ».

Art. 2.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, sono abrogati.

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 13 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, dopo la parola « attrezzature » è aggiunto l'inciso: « , compresi i mezzi e le attrezzature occorrenti al trasporto dei prodotti zootecnici dai luoghi di produzione ai centri di raccolta ed ai centri di lavorazione, ».

Nel secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, dopo la parola « attrezzature » è aggiunto l'inciso: « , compresi i mezzi e le attrezzature occorrenti al trasporto dei prodotti zootecnici dai luoghi di produzione ai centri di raccolta ed ai centri di trasformazione, ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 novembre 1977

SODDU

(1464)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1977, n. 43.

Trasferimento della somma di L. 2.500.000.000 dello stanziamento di cui al titolo di spesa P-1.01 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, al titolo di spesa P-1.05 dello stesso piano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 9 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire la prosecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale su tutti i terreni in occupazione da parte degli ispettorati forestali nonché su quelli in proprietà, ovvero in gestione da parte dell'azienda foreste demaniali della Regione, negli stanziamenti del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo di spesa P-1.01. — Piani di valorizzazione dei comprensori agro-pastorali ed interventi a favore di allevatori ed operatori agricoli associati (e terreni di proprietà comunale) compresi gli oneri per l'acquisto e l'esproprio di terreni per il demanio ed interventi nei terreni comunali L. 2.500.000.000

In aumento:

Titolo di spesa P-1.05. — Forestazione . . L. 2.500.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 novembre 1977

SODDU

(1465)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781110)